

APPENDICE DI POLIZZA VALIDA ALLA DESCRIZIONE DEI VINCOLI SU FABBRICATI ASSICURATI.

La presente polizza, limitatamente ai fabbricati di cui al successivo elenco e limitatamente alle garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio è vincolata a tutti gli effetti a favore di Intesa Sanpaolo (di seguito denominato Istituto) con sede in.....creditore ipotecario e privilegiato in virtù degli atti di finanziamento indicati nella tabella di seguito indicata, ricevuti dai Notai indicati nella tabella di seguito indicata e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:

1. Notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;
2. Non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere con la perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;
3. Pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l'importo versatigli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;
4. Notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo. L'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto, nel caso in cui la polizza sia stata emessa per garanzie plurime od abbinate oppure risultino assicurati complessi condominiali è facoltà dell'Istituto chiedere lo scorporo della sola garanzia Incendio e per i soli immobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente;
5. Notificare all'Istituto, tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
6. A non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi dalle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'Art. 1898 Codice Civile.

SI INTENDONO VINCOLATI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO INTESA SAN PAOLO, FABBRICATI DI VALORE ASSICURATO COMPLESSIVO PARI A 10.950.000,00 € - IN SEDE DI EMISSIONE CONTRATTUALE VERRANNO FORNITI GLI ESTREMI UTILI ALLA COMPILAZIONE DEL VINCOLO.

La presente polizza, limitatamente ai fabbricati di cui al successivo elenco e limitatamente alle garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio è vincolata a tutti gli effetti a favore di Bper Banca, di seguito denominato Istituto, con sede in creditore ipotecario e privilegiato in virtù degli atti di finanziamento indicati nella tabella di seguito indicata, ricevuti dai Notai indicati nella tabella di seguito indicata e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:

1. Notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;
2. Non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere con la perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;
3. Pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l'importo versatigli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;
4. Notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo. L'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto, nel caso in cui la polizza sia stata emessa per garanzie plurime od abbinate oppure risultino assicurati complessi condominiali è facoltà dell'Istituto chiedere lo scorporo della sola garanzia Incendio e per i soli immobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente;
5. Notificare all'Istituto, tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;

6. A non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi dalle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'Art. 1898 Codice Civile.

SI INTENDONO VINCOLATI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO BPER BANCA, FABBRICATI DI VALORE ASSICURATO COMPLESSIVO PARI A 38.675.811,47 € - IN SEDE DI EMISSIONE CONTRATTUALE VERRANNO FORNITI GLI ESTREMI UTILI ALLA COMPILAZIONE DEL VINCOLO.

La presente polizza, limitatamente ai fabbricati di cui al successivo elenco e limitatamente alle garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio è vincolata a tutti gli effetti a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena spa, di seguito denominato Istituto, con sede in.....creditore ipotecario e privilegiato in virtù degli atti di finanziamento indicati nella tabella di seguito indicata, ricevuti dai Notai indicati nella tabella di seguito indicata e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:

1. Notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;
2. Non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere con la perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;
3. Pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l'importo versatigli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;
4. Notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo. L'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto, nel caso in cui la polizza sia stata emessa per garanzie plurime od abbinata oppure risultino assicurati complessi condominiali è facoltà dell'Istituto chiedere lo scorporo della sola garanzia Incendio e per i soli immobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente;
5. Notificare all'Istituto, tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
6. A non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi dalle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'Art. 1898 Codice Civile.

SI INTENDONO VINCOLATI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, FABBRICATI DI VALORE ASSICURATO COMPLESSIVO PARI A 14.557.100,00€ - IN SEDE DI EMISSIONE CONTRATTUALE VERRANNO FORNITI GLI ESTREMI UTILI ALLA COMPILAZIONE DEL VINCOLO

La presente polizza, limitatamente ai fabbricati di cui al successivo elenco e limitatamente alle garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio è vincolata a tutti gli effetti a favore di Emil Banca Credito cooperativo, di seguito denominato Istituto, con sede in.....creditore ipotecario e privilegiato in virtù degli atti di finanziamento indicati nella tabella di seguito indicata, ricevuti dai Notai indicati nella tabella di seguito indicata e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:

1. Notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;
2. Non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere con la perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;
3. Pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l'importo versatigli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;
4. Notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo.

L'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto, nel caso in cui la polizza sia stata emessa per garanzie plurime od abbinate oppure risultino assicurati complessi condominiali è facoltà dell'Istituto chiedere lo scorporo della sola garanzia Incendio e per i soli immobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente;

5. Notificare all'Istituto, tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;

6. A non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi dalle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'Art. 1898 Codice Civile.

SI INTENDONO VINCOLATI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO, FABBRICATI DI VALORE ASSICURATO COMPLESSIVO PARI A 7.436.900,57€ - IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE VERRANNO FORNITI GLI ESTREMI UTILI ALLA COMPILAZIONE DEL VINCOLO

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore di Banco BPM spa con sede in MILANO, Piazza F. Meda n.4, Codice Fiscale, Partita Iva e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09722490969, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Banco BPM SpA, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari, creditrice privilegiata in virtù del finanziamento ipotecario concesso con rogito di mutuo a ministero dr. in data Rep N.....

Pertanto, la Società Assicuratrice si obbliga a:

a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da ecco riconosciuto;

a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto di Banco BPM spa

a pagare esclusivamente a Banco BPM spa l'importo della liquidazione di eventuali sinistri;

a notificare tempestivamente a Banco BPM spa, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi di assicurazione e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e comunque a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi quindici giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata consegnata all'Ufficio Postale;

ad accettare l'eventuale pagamento dei premi di cui al precedente punto 4. da parte di Banco BPM spa;

A non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto, ed a notificare alla stessa tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione, resta salvo il diritto di cessazione anticipata ai sensi e nei termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Durata minima del vincolo fino al XX/XX/20XX.

SI INTENDONO VINCOLATI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO BPM SPA, FABBRICATI DI VALORE ASSICURATO COMPLESSIVO PARI A 6.991.000,00€ - IN SEDE DI EMISSIONE CONTRATTUALE VERRANNO FORNITI GLI ESTREMI UTILI ALLA COMPILAZIONE DEL VINCOLO

Si precisa che, indipendentemente dalla durata dei vincoli, presenti e futuri, l'impegno della Compagnia si estingue alla naturale scadenza del contratto.

Fermo il resto.